



ATTO n. 07 del 14.02.2022

Oggetto: Nomina del Segretario Generale Dott. Paolo Caracciolo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

IL SINDACO METROPOLITANO

VISTI:

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e, in particolare, il suo art. 1, comma 7, il quale prevede, tra l’altro, che “[l]’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione [...]”;

il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, il suo art. 43, il quale dispone, al comma 1, che “*all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza [...] e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione*”;

DATO ATTO:

delle indicazioni fornite dalle preposte Autorità sul ruolo e sui poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – dapprima con il PNA 2013, adottato dall’allora competente Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con la delibera n. 72/2013, quindi con i successivi aggiornamenti adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con le delibere n. 12 del 28 ottobre 2015 (PNA 2015), n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016) e n. 1208 del 22 novembre 2017 (PNA 2017) – che sono seguite alla prima interpretazione resa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 1/2013, in ordine all’individuazione del soggetto cui attribuire l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

degli orientamenti espressi dalla stessa A.N.AC., la quale, in merito alla specifica questione della titolarità del potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attribuita dalla legge all’Organo di indirizzo politico, ha chiarito che tale Organo va individuato nel Sindaco;

RICHIAMATI:

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, che all’art. 1, comma 8, ha disciplinato il ruolo e le funzioni del Sindaco Metropolitano;



lo Statuto di questa Città metropolitana - approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014 - che all'art. 22, recante disposizioni sulle competenze del Sindaco, ha previsto, tra l'altro, che questi *“adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai dirigenti, al segretario o al direttore generale, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio o alla Conferenza”* (comma 4, lett. i);

TENUTO CONTO:

delle funzioni e dei compiti assegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dalla Legge n. 190/2012, con particolare riguardo all'art. 1, commi 7, 8, 8-bis, 9, 10, 12, 13 e 14 nonché dal D. Lgs. n. 33/2013, con specifico riferimento al citato art. 43 e, in materia di accesso civico, all'art. 5;

delle precisazioni rese al riguardo da A.N.AC. - in sede di P.N.A. e con i documenti di aggiornamento sopra citati - che richiama l'attenzione, tra l'altro, al paragrafo 5.2 del PNA 2016, sulle norme introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016 e nello specifico, per i fini che qui occupano, sulle disposizioni volte *“a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative”*;

dei successivi chiarimenti sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, resi dall'Autorità, tra l'altro, con deliberazione 2 ottobre 2018 n. 840 e con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, avente ad oggetto l'approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, la cui Parte IV è dedicata proprio alla figura del R.P.C.T., unitamente al suo Allegato 3, recante *“Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”*;

degli ulteriori atti con cui la stessa Autorità ha fornito precisazioni in merito alla figura e al ruolo del predetto Responsabile (*ex multis*, deliberazioni n. 180 del 26 febbraio 2020, n. 186 del 26 febbraio 2020, n. 453 del 27 febbraio 2020, n. 740 del 9 settembre 2020 e comunicato del Presidente in data 3 novembre 2020) e delle recenti indicazioni contenute nel documento, pubblicato sul sito istituzionale dell'A.N.AC. in data 3 febbraio 2022, avente ad oggetto *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”*, nel quale, sottolineandosi che *“l'ampiezza e la complessità degli incarichi affidati al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) evidenziano l'intento del legislatore di assegnare allo stesso un ruolo trasversale e, al contempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione”*, sono stati, tra l'altro, declinati ed illustrati i criteri cui le amministrazioni sono chiamate ad attenersi nella scelta del soggetto cui affidare l'incarico di R.P.C.T.;

RICHIAMATO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) di questa Città metropolitana, adottato, per il triennio 2021-2023, con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 30 marzo 2021, che al paragrafo 2.2 della sezione II declina le funzioni e gli adempimenti posti in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, definendo, a seguire, i compiti di tutti i soggetti coinvolti nell'azione di prevenzione della corruzione, i quali assicurano supporto e collaborazione al predetto Responsabile nell'espletamento delle attività di competenza;

CONSIDERATO che il Sindaco Metropolitan *pro tempore*, con Atto n. 58 del 23 dicembre 2020, ha nominato, ai sensi della normativa vigente, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza l'allora Segretario Generale dell'Ente Dott. Salvatore Pignatello, stabilendo, tra l'altro, che lo stesso incarico di R.P.C.T. *“ha durata corrispondente a quella dell'incarico di Segretario Generale”*;



DATO ATTO:

della cessazione dell'incarico di Segretario Generale del Dott. Pignatello per effetto della nomina, da parte dello scrivente Sindaco Metropolitano, con Atto n. 6 del 9 febbraio 2022, del Dott. Paolo Caracciolo quale Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, con decorrenza dal 14 febbraio 2022;

della conseguente cessazione dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Dott. Pignatello;

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per questa Città metropolitana;

RICHIAMATI:

il sopra citato art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, per il quale *“negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione [...]”*

l'orientamento espresso, rispetto all'individuazione di cui sopra, dall'A.N.AC., la quale, in sede di risposta a specifiche *faq* in materia di anticorruzione, ha precisato che *“negli enti locali, l'art. 1, co. 7, l. n. 190 del 2012 non deve essere interpretato nel senso di implicare l'automatica assunzione dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione da parte del segretario comunale, restando invece necessaria l'adozione di un apposito provvedimento, conseguente alla valutazione dell'amministrazione sulla base delle condizioni indicate dalla legge”*;

RITENUTO, pertanto, di nominare il Segretario Generale dell'Ente Dott. Paolo Caracciolo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottando all'uopo specifico provvedimento, e di conferirgli, per l'effetto, le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente nonché dal P.T.P.C.T. di questa Città metropolitana;

DATO ATTO che, nell'attuale struttura organizzativa dell'Ente, è previsto, tra gli altri, l'Ufficio Anticorruzione – incardinato presso la Direzione dipartimentale dell'U.E. 'Segretariato Generale', nell'ambito dell'Unità Operativa denominata *“Supporto-Anticorruzione-Controllo della regolarità amministrativa”* – che assicura il necessario supporto al Segretario Generale/R.P.C.T. nello svolgimento delle attività in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

RILEVATA la necessità che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolga i suoi compiti in maniera efficace ed imparziale, al riparo, tra l'altro, da possibili ritorsioni legate all'esercizio dell'incarico *de quo*;

PRESO ATTO:

delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. nel citato documento recante *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”*, laddove si legge che *“a fronte di una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, è opportuno che venga nominato un sostituto. Nel PTPCT, o, per gli enti tenuti all'adozione del PLAO, nell'apposita sezione del PLAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, quindi, vanno predisposte indicazioni per affrontare tale evenienza, prevedendo, ad esempio, una procedura organizzativa interna che, sulla base di criteri prestabiliti, permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT. Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico”*;



della conseguente opportunità che, nel P.T.P.C.T. ovvero nell'apposita sezione del P.I.A.O. dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, siano contenute indicazioni e modalità per disciplinare il caso della temporanea ed improvvisa assenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la conseguente nomina di un sostituto;

Tutto ciò premesso e considerato;

NOMINA

il Segretario Generale Dott. Paolo Caracciolo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa Città metropolitana, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 43, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, cui sono conferiti, per l'effetto, tutti i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente.

Dispone, nel contempo, che:

- l'incarico *de quo* decorre dalla data di adozione del presente atto e ha durata corrispondente a quella dell'incarico di Segretario Generale;
- i dirigenti e tutto il personale della Città metropolitana assicureranno al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la massima collaborazione nell'espletamento delle funzioni di competenza, attuando ogni misura organizzativa necessaria a garantire che lo stesso svolga i suoi compiti in maniera efficace ed imparziale.

Dà atto che:

- nel P.T.P.C.T. ovvero nell'apposita sezione del P.I.A.O. dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza siano contenute indicazioni e modalità per disciplinare il caso della temporanea ed improvvisa assenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la conseguente nomina di un sostituto;
- il presente provvedimento, nel rispetto e in attuazione della normativa vigente, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione '*Amministrazione Trasparente*' – sotto-sezione '*Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione*', nonché nella sezione '*Albo Pretorio Online*' e comunicato all'A.N.AC., con le modalità dalla stessa stabilite.

Roberto GUALTIERI